



PROT. N° 4557 /UNI DEL 2/07/2013

Al Dirigente Generale del Dipartimento
Regionale della Funzione Pubblica e del
Personale

SEDE

Oggetto: Anticipazione Trattamento di fine rapporto

Codesto Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale - Servizio n.1, con circolare n. 120246 dell'8/8/2011, ha fornito istruzioni in merito alle richieste di liquidazione TFR e anticipazione TFR.

Nell'individuare i soggetti destinatari del trattamento di TFR, - dipendenti (dirigenza e comparto) assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dopo il 31/12/2000 e dipendenti (dirigenza e comparto) assunti con contratto di lavoro a tempo determinato in servizio al 30/5/2000 o stipulato successivamente-, ha escluso, nei confronti dello stesso personale, la possibilità di richiedere l'anticipazione del trattamento TFR, così come è invece previsto dall'art. 2120 c.c., in quanto *"nessuna norma regionale, legislativa o contrattuale, disciplina oggi la materia dell'anticipazione del TFR, che pertanto sarà liquidato, in analogia alle istruzioni fornite dall'INPDAP, solo al momento della cessazione dal servizio del dipendente"* .

Invero la disciplina del TFR nel settore pubblico è stata introdotta dal 5° comma dell'art. 2 della L. 8/8/1995 n. 335 *" Per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996 alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , i trattamenti di fine servizio, comunque denominati, sono regolati in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto"*.

Il sesto comma dello stesso articolo, però, demandava alla contrattazione collettiva nazionale le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 5.

Inoltre, lo stesso comma sanciva che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), si doveva provvedere a dettare norme di esecuzione di quanto definito con la predetta contrattazione collettiva nazionale .



L'accordo quadro nazionale in materia di TFR e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici stipulato il 29/7/1999, prevedeva l'applicazione del trattamento di T.F.R., regolato dall'art. 2120 c.c. ai soli dipendenti pubblici assunti fino alla data di entrata in vigore del D.P.C.M. previsto al 6° comma della L. 335/1995. Detto DPCM emesso il 20/12/1999, pubblicato in G.U. il 15/5/2000, e' stato successivamente modificato con DPCM del 02/03/2001 a sua volta pubblicato in gazzetta il 23/5/2001.

In seguito a tale modifica il citato DPCM prevede, all'art. 2, comma 2, che nei confronti del personale pubblico assunto successivamente alla data del 31/12/2000, si applicano le regole concessive (inclusa, ovviamente, anche l'ipotesi di anticipazione del TFR) e di computo di cui alla legge n. 297 del 29/5/1982 in materia di trattamento di fine rapporto (legge che ha modificato, nell'attuale formulazione, l'art. 2120 c.c.), rimanendo quelle più favorevoli al personale assunto in precedenza.

Ciò premesso, considerato che il predetto DPCM emanato ai sensi dell'art. 2 comma 6 della L. 8/8/1995 n. 335, trova applicazione al personale regionale assunto successivamente al 31/12/2000, ai sensi del rinvio operato dall'art. 10 comma 1 della L.R. 21/1986, ne consegue che anche nei confronti di detto personale regionale, deve essere applicato l'art. 2120 c.c. in materia di TFR, senza ulteriori atti o accordi.

Diversamente si creerebbe una situazione di grave ingiustizia, tra tutti i dipendenti pubblici (assunti prima o dopo il 31/12/2000), tutti i dipendenti privati, per i quali trova applicazione l'art. 2120 c.c. e i dipendenti regionali assunti dall'1/1/2001, in violazione del principio di parità di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro, già previsto dall'art. 49, comma 2, del D.Lgs. 29/1993 oggi dall'art. 45 del D. Lgs. 165/2001 e più in generale, dalle norme statutarie in materia di personale.

Tutto ciò premesso, al fine di soddisfare le numerosissime richieste di chiarimento pervenute alla scrivente O.S. dal personale (dirigenza e comparto) interessato e nello spirito di dare un fattivo contributo alla risoluzione della, a tutto oggi, controversa questione, si invita codesta amministrazione a riscontrare la presente.

COBAS/CODIR
MATRANGA/MINIO/MASI

S.A.Di.R.S.
PANTANO/AMATO